	VISTO	DI REGOLARITÀ CON	TABILE	
sensi dell'articolo 147	<i>'-bis</i> , comma 1, de ortando lo stesso rif	n ordine alla regolarità I d.Lgs. n. 267/2000 e lessi diretti o indiretti su	del relativo Regolame	nto comunale si
Rilascia: PARERE FAVORE PARERE NON FAV		notivazioni sopra espost	e;	
Data		1	Il Responsabile del serv	izio finanziario
ATTE	ESTAZIONE DELLA	COPERTURA FINANZ	TARIA DELLA SPESA	
Si attesta, ai sensi dell relazione alle disponib realizzazione degli acci regolarmente registrati	l'art. 153, comma 5 vilità effettive esiste ertamenti di entrata	del D.Lgs. n. 267/2000 nti negli stanziamenti vincolata, mediante l'as comma 1, del D.Lgs. 18	0, la copertura finanziar di spesa e/o in relazio sunzione dei sequenti i	ne allo stato di
Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio
Data	- '	II Respo	onsabile del servizio fina	nziario
Con l'attestazione della deil'art. 151, comma 4, d	copertura finanziari lel d.Lgs. 18 agosto	a di cui sopra il presen 2000, n. 267.	te provvedimento è ese	ecutivo, ai sensi
La presente determinazio dal		i .		
Oata,	,		Il Responsabile del se	rvizio





DETERMINAZIONE SINDACALE

n. 13

data 12/02/2018

OGGETTO

Riduzione della TARSU per gli immobili ricadenti nelle zone del territorio comunale non servite dal Servizio di Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **dodici** del mese di **febbraio**, in Favara, pressó la sede

IL SINDACO

del Comune, in virtù della competenza che gli deriva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge regionale 26 Agosto 1992, n. 7, come modificato ed integrato dall'art. 41 della legge regionale 1 Settembre 1993, n. 26, per tutte le materie non attribuite agli altri Organi del Comune,

- che il d.lgs 507/93 regolamenta la tassa sui rifiuti solidi urbani;
- che ai sensi dell'art. 59, comma 2, del d.lgs 507/93 "Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei riffuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita";
- che in base alla normativa di cui sopra nelle zone in cui non è effettuata la raccolta il tributo è dovuto in misura non superiore al 40%;
- che i Comuni con Regolamento hanno il potere di ridurre ulteriormente il tributo in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta;
- che il Regolamento di questo Ente sulla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, approvato con Deliberazione di C.C. n. 124 del 11/07/94, nulla dice con riferimento alla zona non servita, obbligando di atteneria alla normativa nazionale e applicare il massimo del tributo richiedibile, che è uguale al 40%.

- che l'art. 41, commi 1 e 3, del Regolamento IUC, approvato con Deliberazione di C.C. n. 54 del 09/09/2014, recitano, rispettivamente: "Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1000 metri lineari", " Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta il tributo è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1000 metri lineari";

Considerato che la TARSU è stata sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dalla TARI. tessa ricompresa nella IUC, che conserva tuttavia presupposti e modalità di determinazione della tassa soppressa, alla quale la legge rimanda per la determinazione del nuovo tributo:

Ritenuto di applicare per la TARSU ciò che è stato regolamentato per la TARI in merito alle zone non servite e cioè che: "Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purchè di fatto non servite dalla raccolta, il tributo è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1000 metri linean":

DETERMINA

Di applicare per la TARSU ciò che è stato regolamentato per la TARI in merito alle zone non servite e cioè che: "Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purchè di fatto non servite dalla raccolta, il tributo è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1000 metri lineari";

Favara, 12 febbraio 2018

